

***CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE
PER LA COMPATTAZIONE E COPERTURA GIORNALIERA DEI RIFIUTI CONFERITI
NELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CASA ROTA A
TERRANUOVA BRACCIOLINI***

CIG: 42704327F6

<u>PARTE I DESCRIZIONE DELL'APPALTO</u>	3
Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Durata e termini di esecuzione	4
Art. 3 Importo dell'appalto	4
Art. 4 Modalità di aggiudicazione	5
<u>PARTE II PRESCRIZIONI DI SERVIZIO</u>	5
Art. 5 Utilizzo dei mezzi.....	5
Art. 6 Specifiche tecniche per le attività da svolgere.....	6
Art. 7 Orario giornaliero di noleggio	8
Art. 8 Operatore.....	9
Art. 9 Manutenzione dei mezzi e rifornimento	9
Art. 10 Penali.....	10
Art. 11 Gestione delle emergenze	11
<u>PARTE III CONDIZIONI GENERALI</u>	11
Art. 12 Pagamento e tempi di fatturazione	11
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 14 Responsabilità per infortuni e danni.....	13
Art. 15 Cauzione definitiva.....	13
Art. 16 Stipulazione del contratto.....	14
Art. 17 Subappalto	14
Art. 18 Osservanza degli obblighi di legge	14
Art. 19 Cessione del contratto	15
Art. 20 Cessione del credito derivante dal contratto.....	15
Art. 21 Ipotesi di risoluzione	15
Art. 22 Elezione di domicilio e sua variazione e variazione ragione sociale	16
Art. 23 Norme di rinvio ed interpretazione del contratto	16
Art. 24 Riservatezza	16
Art. 25 Foro competente	17
Art. 26 Trattamento dei dati personali	17



Capitolato speciale di appalto relativo al noleggio a caldo di macchine per la compattazione e copertura giornaliera dei rifiuti conferiti nell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota a Terranuova Bracciolini

PARTE 1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto

Il servizio richiesto consiste nel noleggio a caldo di due macchine operatrici per la compattazione dei rifiuti, nonché per la copertura giornaliera dei rifiuti compattati, conferiti nell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota a Terranuova Bracciolini.

Le macchine operatrici devono avere le seguenti caratteristiche:

- Prima Macchina - Macchina operatrice del tipo "bulldozer", allestita per la movimentazione rifiuti, del peso complessivo minimo di 400 quintali dotata di lama con griglia e pattini larghi, almeno 660 mm, e cabina insonorizzata, dotata di filtri antipolvere, aria condizionata e impianto di comunicazione CB per il coordinamento con i conferitori per lo scarico dei rifiuti (di seguito anche "Prima macchina operatrice");
- Seconda Macchina - Macchina operatrice del tipo "pala meccanica cingolata" del peso complessivo minimo di 250 quintali dotata di cabina insonorizzata con filtri antipolvere, aria condizionata e impianto di comunicazione CB per il coordinamento con i conferitori per lo scarico dei rifiuti (di seguito anche "Seconda macchina operatrice").

Il noleggio della Prima Macchina consisterà nell'utilizzo della stessa per la compattazione dei rifiuti per 10 ore giornaliere; il noleggio della Seconda Macchina consiste invece, salvo diverse indicazioni del responsabile del servizio di CSAI, nell'utilizzo della stessa per le due ore serali necessarie alla copertura dei rifiuti compattati. Per quest'ultima macchina per le restanti dieci ore di fermo verrà corrisposto un "fermo macchina" di 9,677 €/h corrispondente a 30.000 euro annui non soggetti a ribasso.

La compattazione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle direttive tecniche impartite dal capo servizio di CSAI a pena di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a fornire macchinari rispettosi della normativa in materia di sicurezza, nonché operatori preparati e a conoscenza delle norme di sicurezza connesse all'utilizzo del mezzo.



Art. 2 Durata e termini di esecuzione

Il contratto di noleggio ha la durata di 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione o dalla diversa data di inizio dell'esecuzione del servizio laddove precedente. La durata potrà essere prorogata da CSAI agli stessi patti, prezzi e condizioni per un ulteriore anno, con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza naturale; l'eventuale decisione di CSAI di prorogare il contratto è vincolante per l'aggiudicatario.

Per l'ipotesi in cui CSAI decidesse di non prorogare il contratto, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata dall'aggiudicatario.

Art. 3 Importo dell'appalto

L'importo presunto a base di gara, viene stimato in € 2.090.600,68 iva esclusa, di cui € 45.600,68 (euro quarantacinquemilaseicento/68) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da DUVRI allegato.

Detto importo tiene conto del seguente utilizzo orario delle macchine nolleggiate per il primo anno di attività:

- Prima Macchina operatrice del tipo "bulldozer": 130,00 €/ora oltre IVA per 10 ore al giorno di compattazione per 310 giorni all'anno;
- Seconda Macchina operatrice del tipo "pala meccanica cingolata": 100,00 €/ora oltre IVA per 2 ore al giorno di coperture per 310 giorni all'anno, oltre ad un fermo macchina di 9,677 €/ora per 10 ore al giorno per 310 giorni all'anno, sulla base di un potenziale utilizzo giornaliero della Macchina di 12 ore..

All'importo calcolato per il primo anno è stato aggiunto l'importo per gli anni successivi, compreso l'eventuale anno di proroga, per cui è stato ipotizzato un utilizzo diverso del secondo macchinario. In particolare, ai soli fini del calcolo dell'importo annuale per il secondo e terzo anno, si è considerato, oltre ad un noleggio della prima macchina per 10 ore giornaliere per 310 giorni l'anno, il pieno utilizzo della seconda macchina, cioè per 10 ore giornaliere in appoggio al primo mezzo per la compattazione dei rifiuti e per le altre due ore giornaliere per la copertura degli stessi, eliminando l'importo per il fermo macchina.

Si precisa che l'importo complessivo dell'appalto, comprende tutti gli oneri conseguenti al servizio stesso nessuno escluso, quali i consumi, le manutenzioni, ordinaria e straordinaria, gli ammortamenti, le spese generali, le assicurazioni, le imposte e tasse, il costo del personale addetto alla movimentazione e comunque tutti gli oneri previsti nel capitolato.

Si specifica che in caso di chiusura e/o sospensione delle attività della discarica non verrà riconosciuto all'aggiudicatario alcun corrispettivo a titolo di noleggio.

Detta stima, effettuata tenendo conto della incidenza media delle prestazioni negli ultimi tre anni, non



costituisce un importo garantito per l'aggiudicatario, ma solo un indicatore di spesa rispetto al quale sussiste un connaturale ambito di alea in capo all'aggiudicatario; ne consegue che niente competerà all'aggiudicatario per il mancato raggiungimento dell'importo complessivo stimato del contratto sopra indicato, tenuto conto che lo stesso aggiudicatario sarà remunerato esclusivamente le prestazioni richieste dal responsabile del Servizio di CSAI e regolarmente effettuate.

Al riguardo si garantisce all'offerente:

- il noleggio di dieci ore giornaliere per 310 giorni l'anno della Prima macchina operatrice, salva l'ipotesi di guasti della macchina o di chiusura/sospensione delle attività della discarica, ipotesi nelle quali CSAI non corrisponderà alcunché a titolo di noleggio;
- il noleggio per due ore giornaliere per 310 l'anno della Seconda macchina operatrice, salva l'ipotesi di guasti o di chiusura/sospensione delle attività della discarica, ipotesi nelle quali CSAI non corrisponderà alcunché a titolo di noleggio, ferma restando la facoltà di CSAI di utilizzare detta Seconda macchina operatrice per un numero maggiore di ore fin dal primo anno di noleggio, ore di noleggio che saranno liquidate sulla base del prezzo orario di noleggio offerto per la Seconda macchina operatrice, con conseguente riduzione delle ore di fermo macchina, che finiranno per azzerarsi in caso di pieno utilizzo della seconda macchina per 12 ore giornaliere.

Art. 4 Modalità di aggiudicazione

La migliore offerta sarà selezionata, ex art. 81 e 82 d.lgs. 163/2006, sulla base del prezzo più basso, individuato come maggior ribasso rispetto al costo orario di noleggio di euro 130,00 della Prima macchina operatrice, con la precisazione che il medesimo ribasso sarà applicato anche al costo di noleggio orario della Seconda macchina operatrice messo a gara, pari ad euro 100,00. L'importo stimato per il fermo macchina non sarà invece soggetto ad alcun ribasso.

PARTE II PRESCRIZIONI DI SERVIZIO

Art. 5 Utilizzo dei mezzi

La Prima Macchina sarà utilizzata per la compattazione dei rifiuti per 10 ore giornaliere per tutta la durata del noleggio.

La Seconda Macchina invece dovrà essere utilizzata per la copertura dei rifiuti compattati nelle ultime due ore giornaliere di lavoro mentre, per le restanti 10 ore giornaliere, sarà a disposizione all'interno dell'impianto a



fronte della corresponsione di un importo pari a 9,677 €/ora per il fermo macchina, pari a 30.000 euro annui non soggetti a ribasso.

Qualora le esigenze gestionali dell'impianto lo richiedano, in relazione ad un eventuale aumento o modifica della tipologia dei conferimenti, e solo ed esclusivamente in caso di disposizioni da parte del responsabile del servizio di CSAI, la seconda macchina potrebbe essere utilizzata, oltre che per le coperture serali, anche in appoggio alla prima macchina per la compattazione dei rifiuti fino ad un massimo di 10 ore giornaliere. In tal caso sarà corrisposto all'affidatario l'importo relativo alle ore di effettivo noleggio, al prezzo orario offerto per la Seconda macchina operatrice, nonché quello relativo alle ore di fermo macchina giornaliere residue rispetto ad una disponibilità di fermo macchina di 10 ore giornaliere, fino ad azzerarsi nell'ipotesi che la seconda macchina lavori a pieno regime per 12 ore giornaliere.

Art. 6 Specifiche tecniche per le attività da svolgere

6.a Compattazione dei rifiuti

Al fine di fornire ai partecipanti ogni informazione utile ai fini della proposizione della loro offerta, si precisano di seguito le caratteristiche del servizio che CSAI intende svolgere con le macchine operatrici oggetto di noleggio.

L'impianto di discarica è organizzato su moduli indipendenti, che si vanno progressivamente a sommare a quelli realizzati negli anni precedenti e con i quali, al termine della vita impiantistica, saranno strettamente legati. Oltre a ciò, nel progredire con le varie fasi di colmatazione, si provvede ad occupare una serie di moduli "in sopraelevazione", con capacità ricavata dal sormonto dei nuovi livelli sull'area del vecchio impianto.

Sia dal punto di vista costruttivo che da quello gestionale si procede per fasi successive: negli elaborati di progetto si sono individuate fasi di predisposizione dei moduli e fasi di colmatazione degli stessi.

La metodologia adottata da C.S.A.I. S.p.A., ed affinata nel corso degli anni di gestione passata, prevede che il conferimento avvenga direttamente all'interno del modulo in gestione grazie all'utilizzo di piste provvisorie, realizzate anche sul corpo dei rifiuti, con colmatazione che generalmente sarà sviluppata in sequenza, dal basso verso l'alto.

Una volta colmatato "a raso od in parziale sormonto" tutto il modulo, si procederà, prima dell'apertura del modulo successivo, all'utilizzo di parte del volume del modulo di sormonto realizzando preliminarmente arginature perimetrali nei fronti esterni, in modo da confinare le zone di discarica attiva.

Dopo il conferimento da parte degli automezzi in prossimità del fronte di discarica, i rifiuti sono adeguatamente movimentati, mediante pale e compattatori meccanici, resi in strati omogenei di altezza media di circa 1,5



metri, opportunamente costipati fino a raggiungere un grado di compattazione non inferiore a 1/m³. A tal proposito, si rileva che la densità del materiale è alquanto variabile perché connessa alla tipologia ed alla classificazione del rifiuto conferito: i rifiuti solidi urbani possono presentare valori compresi in un intervallo variabile tra 0,85 t/m³ ed 1 t/. In genere, le terre da bonifica o rifiuti provenienti da attività industriali possono oscillare tra valori di 1,2 e 1,4 t/m³.

Il grado di compattazione richiesto viene ottenuto per mezzo di passate continue dei mezzi operatori, su spessori di rifiuto non superiori ai 60 cm.

L'opera di compattamento è accompagnata dall'operazione di livellamento, eventualmente realizzata con altre macchine operatrici, che curano in continuità la sagomatura della superficie: è infatti della massima importanza che questa, nel corso della formazione del cumulo, presenti sagoma spiovente, con falde di opportuna pendenza (2%) e si evitino buche e solchi dove l'acqua possa ristagnare.

In ogni caso, prima dell'inizio della coltivazione del livello superiore (fase successiva), saranno terminati e dunque portati a quota finale e coperti, i livelli precedenti e le scarpate di raccordo fra i vari livelli, procedendo anche a verifiche ai sensi di quanto richiesto al punto 2.7 dell'allegato 1 del D.Lgs. 36/03.

L'operazione ha il preciso obiettivo di portare in tempi relativamente brevi, rispetto alla durata dell'impianto, la maggiore superficie possibile alla situazione definitiva, per consentire la realizzazione delle opere di copertura, anche provvisoria, e della rete di estrazione del biogas.

In tale modo sarà anche possibile liberare progressivamente, nello stesso arco di vita attiva dell'impianto, aree da destinare agli interventi di recupero ambientale.

Ovviamente tale metodologia parte dalla considerazione che nelle aree in cui è possibile la realizzazione del capping superficiale finale, anche di tipo provvisorio, si può attivare la fase di captazione del biogas prodotto nell'ammasso di rifiuti e si riduce la produzione di percolato, evitando l'infiltrazione delle acque meteoriche all'interno del corpo dei rifiuti.

Durante la fase di coltivazione del modulo di dimora definitiva dei rifiuti, si provvederà anche a proteggere la zona in coltivazione dall'azione delle acque piovane mediante la formazione di appositi canali drenanti, anche provvisori, atti a garantire l'immediato e continuo smaltimento delle acque.

Tutte le disposizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto potranno subire variazioni secondo quanto specificato dal capo servizio di CSAI giornalmente e in base alle esigenze della Stazione Appaltante.

6.b Coperture giornaliere

Allo scopo di assolvere agli obiettivi di rispetto della normativa vigente e di limitazione degli impatti ambientali sono effettuate delle coperture giornaliere.



Ogni giorno si procede alla copertura giornaliera della superficie del fronte di scarico e di primo raggio di manovra dei compattatori per le parti interessate dal suddetto conferimento, in modo da dare continuità all'ammasso dei rifiuti collocati nel singolo strato.

La copertura giornaliera della superficie dello strato è effettuata in modo tale da:

- rispondere alle prescrizioni di legge ed essere in regola con le disposizioni sanitarie;
- consentire un futuro collegamento con gli altri strati, impedendo la formazione di sacche e celle isolate nell'ammasso. Obiettivo fondamentale della gestione operativa dell'impianto è infatti quello di realizzare un collegamento continuo dell'ammasso, mettendo in contatto il singolo strato con tutti gli altri strati, superiori, laterali ed inferiori, favorendo pertanto la circolazione e, in buona sostanza, l'evacuazione del percolato dal corpo della discarica;
- limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori.

Il materiale usato per la formazione della copertura di strato giornaliera risulta pertanto di opportuna granulometria, con adeguata permeabilità, di norma mediante la stesura di strati di terra e/o compost fuori specifica (F.O.S.) di almeno 25 cm ciascuno valutando attentamente la compattazione della superficie e la rispondenza con le quote di progetto; e comunque secondo quanto specificato dal capo servizio di CSAI giornalmente.

Potranno essere usate, in alternativa secondo disponibilità e in funzione delle condizioni meteorologiche e delle situazioni di emergenza, schiume sintetiche, sabbie o comunque materiali che per mettano un facile scorrimento ai prodotti della fermentazione della sostanza organica contenuta nell'ammasso dei rifiuti (percolato e biogas), impedendo, come già detto in precedenza, la formazione di sacche isolate all'interno del corpo della discarica.

In ogni caso il materiale necessario alle coperture giornaliere è fornito direttamente da CSAI S.p.A..

Art. 7 Orario giornaliero di noleggio

L'Aggiudicatario dovrà garantire un orario di noleggio così distribuito: dal lunedì al sabato dalle ore 6.00-18.00 per 310 giorni l'anno, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo, ai fini della turnazione dell'operatore.

Tale orario potrà subire variazioni in base alle esigenze dell'impianto.

Inoltre si fa presente che in caso vi siano nell'arco dell'anno 2 giorni festivi consecutivi, l'aggiudicatario dovrà garantire il servizio per almeno 1 giorno festivo in cui l'impianto rimarrà aperto su indicazione di CSAI.

Il noleggio dovrà essere garantito anche in caso di sciopero.

L'aggiudicatario si impegna a garantire un pronto intervento dei mezzi noleggiati a caldo in casi di emergenza nel tempo massimo di 1 ora dalla richiesta e 24 ore su 24, domeniche e festivi compresi.



Le situazioni di emergenza saranno valutate ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.

Art. 8 Operatore

L'aggiudicatario si obbliga a fornire il mezzo oggetto di noleggio unitamente all'operatore formato e addestrato all'uso del medesimo, sollevando CSAI da qualsiasi responsabilità rispetto ai danni e infortuni che lo stesso operatore dovesse subire nell'utilizzo del macchinario.

L'aggiudicatario dovrà altresì garantire continuità di presenza del proprio personale assicurando, nel rispetto del CCNL, il più possibile un basso indice di turn-over.

La Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'aggiudicatario un'area con la predisposizione di acqua e corrente in cui potrà essere installata, a carico dell'affidatario, un'apposita struttura adibita a spogliatoio e dotata di servizi igienici per il proprio personale, così come previsto nel DUVRI allegato.

Dovrà altresì garantire l'immediata sostituzione dell'operatore, con altro operatore formato e addestrato, in caso di assenza e malattia, ferie e permessi del primo operatore, senza ulteriore aggravio di spesa per la Committente e senza interruzioni di servizio.

La stazione appaltante potrà richiedere in qualunque momento a proprio insindacabile giudizio la sostituzione del personale che risultasse inadatto allo svolgimento dei servizi in termini di professionalità e qualità della prestazione stessa.

Art. 9 Manutenzione dei mezzi e rifornimento

Il servizio di manutenzione, a carico dell'aggiudicatario, deve comprendere le seguenti prestazioni:

- manutenzione ordinaria: intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, ecc.);
- manutenzione straordinaria: per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.); soccorso stradale; sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta



tenuta in efficienza del mezzo; preparazione meccanica degli automezzi per invio alla revisione annuale se prevista in ottemperanza alla normativa vigente in materia; gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche.

I macchinari dovranno essere obbligatoriamente dotati di estintori a polvere e CO₂, così come prescritto nel DUVRI allegato.

In caso di guasti o rotture dei macchinari noleggiati l'aggiudicatario dovrà provvedere alla riparazione o alla sostituzione degli stessi al massimo in tre giorni lavorativi, nei quali dovrà comunque garantire la corretta esecuzione del servizio.

In caso di guasto della prima macchina è consentito all'aggiudicatario sopperire con l'utilizzo della seconda macchina per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione purché tale periodo non superi i tre giorni lavorativi. Allo stesso modo e con gli stessi termini, in caso di guasto della seconda macchina, è consentito l'utilizzo della prima per le coperture.

Per quanto concerne il rifornimento di carburante per i mezzi utilizzati nel servizio, completamente a carico dell'aggiudicatario, la CSAI metterà a disposizione un'area, prossima al luogo di utilizzo dei mezzi, in cui potrà essere installata una cisterna per lo stoccaggio di carburante.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprio carico, al trasporto, all'installazione completa della cisterna e a tutti gli spostamenti, a contenitore vuoto e in condizioni di sicurezza, in funzione del progressivo avanzamento del fronte dei rifiuti.

La cisterna dovrà obbligatoriamente essere dotata di un estintore a polvere, così come prescritto nel DUVRI allegato.

L'aggiudicatario avrà inoltre l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni del DM 19/03/1990 sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della cisterna, sia per la sua installazione all'interno dell'impianto di Casa Rota. In particolare si pone l'attenzione sull'obbligo di installare un contenitore di capacità inferiore a 9000 litri, che deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'Interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934, nonché sul fatto che tale contenitore deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra.

Art. 10 Penali

Nel caso in cui l'aggiudicataria non osservi gli obblighi del presente capitolato, effettui prestazioni non autorizzate dalla committente, non provveda alle riparazioni o sostituzioni dei mezzi nei termini previsti, o



comunque arrechi disservizi formalmente segnalati, la stazione appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni che le omissioni o infrazioni possano arrecare, una penalità di € 500,00.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non rispetti l'orario del noleggio previsto o intervenga in ritardo nelle chiamate in via di urgenza verrà applicata una penalità di 100,00 €/ora per ogni ora o frazione d'ora.

Qualora vengano contestate n. 3 inadempienze, indipendentemente della natura delle stesse, la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'aggiudicataria si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La stazione appaltante, al fine di contenere gli effetti dei disservizi cagionati da ritardi o inadempienze dell'aggiudicataria, si riserva inoltre a proprio insindacabile giudizio di adottare ogni idonea iniziativa addebitandone i relativi costi all'aggiudicataria inadempiente.

Tanto le penali che i ristori delle spese e le esecuzioni in danno potranno, a scelta insindacabile della committente, essere decurtate dalla fideiussione e/o dai crediti pendenti dell'aggiudicatario, in caso di escussione della fideiussione è obbligo dell'aggiudicatario ristabilirla nell'importo originario entro sette giorni dall'escussione.

Art. 11 Gestione delle emergenze

In sede di contratto sarà fornita alla ditta affidataria un'informativa specifica sui rischi e tutti i documenti necessari a rendere edotta la ditta sui rischi all'interno degli impianti di scarica e sulla gestione delle situazioni di emergenza che possono verificarsi. Si precisa inoltre che ogni persona che rilevi una situazione di pericolo per le persone, i beni o per l'ambiente deve dare immediatamente l'allarme al responsabile di cantiere indicando: le proprie generalità, la natura del pericolo, il luogo coinvolto o interessato, l'eventuale presenza di infortunati da soccorrere, e raggiungere il punto di ritrovo rispettando le norme di comportamento indicate nei documenti che saranno allegati in sede di contratto.

Per garantire un pronto intervento in caso di emergenze gravi o incendi, che richiedano lo spostamento immediato dei mezzi e della cisterna di accumulo del carburante, l'aggiudicatario dovrà consegnare copia delle chiavi dei propri mezzi a CSAI al fine di consentire al personale CSAI di provvedere alla rimozione dei mezzi e della cisterna sollevando la CSAI da qualsiasi responsabilità in caso di danni.

PARTE III CONDIZIONI GENERALI

Art. 12 Pagamento e tempi di fatturazione



Il corrispettivo sarà fatturato mensilmente e calcolato in base al costo orario offerto in sede di gara per il tipo di macchinario impiegato moltiplicato per le ore lavorative giornaliere effettivamente lavorate (10 ore per la Prima macchina e 2 ore per la Seconda Macchina, salvo diverse indicazioni del responsabile del servizio di CSAI), oltre al fermo macchina, per la seconda macchina, pari a 9,677 €/ora (per 10 ore giornaliere o per le ore di fermo residue in caso di diverso utilizzo della macchina); a detto importo si aggiungerà un ulteriore importo pari a 1/36 degli oneri per la sicurezza come indicati al punto 3.1 del disciplinare di gara.

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni (DFFM) decorrenti dalla data di protocollazione della fattura fine mese ed a seguito di verifica dell'esatta quantificazione delle ore di noleggio fatturate e della corrispondenza delle stesse, per numero e tipologia di mezzo impiegato, rispetto a quelle richieste dal responsabile del Servizio di CSAI. Si precisa che l'aggiudicataria è tenuta ad indicare sulle fatture il riferimento di contratto e il codice identificativo gare (CIG).

Si preavverte sin d'ora che la mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e sospensioni nell'effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali la stazione appaltante non resta responsabile e che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Resta inteso che la stazione appaltante non resta responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell'affidatario, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di verifica positiva della correttezza contributiva a mezzo Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza alla L 136/2010 l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a



ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, il codice unico di progetto (CUP). L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.

Laddove l'aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14 Responsabilità per infortuni e danni

L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o persone tanto della stazione appaltante che di terzi o suoi dipendenti.

E' obbligo dell'aggiudicataria produrre adeguata polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del noleggio e per un importo almeno pari a quello del contratto di noleggio.; detta polizza dovrà essere rinnovata anche per l'eventuale anno di proroga, pena la mancata proroga del rapporto con contestuale escussione della cauzione definitiva.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si potrà immediatamente risolvere con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo da parte dell'Affidataria al risarcimento del maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Art. 15 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appalto e dell'eventuale risarcimento dei



danni, l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva ex art. 113 d.lgs. 163/2006 secondo i termini meglio specificati nel disciplinare di gara. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata qualora la stazione appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Resta inteso che la stazione appaltante potrà avvalersi di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 16 Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria sarà richiesta all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Tale verifica verrà effettuata entro i termini e con le modalità stabilite nel disciplinare di gara.

A seguito della verifica di cui sopra la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione definitiva (comma 5 articolo 11 del D. Lgs. 163/06).

Tenuto conto che il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto senza soluzioni di continuità e non può essere interrotto, la stazione appaltante si riserva, ex art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, di dare avvio all'esecuzione di urgenza del servizio prima della stipula del contratto.

Se l'affidataria non si presenta alla stipulazione nel termine fissato dalla stazione appaltante, e non concorrano giusti motivi da essere valutati dalla stazione stessa per la stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, di incamerare la garanzia provvisoria e di procedere all'affidamento al concorrente risultante aggiudicatario a seguito dell'esclusione della prima offerta.

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicataria, cui competono anche tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

Art. 17 Subappalto

Il subappalto potrà essere affidato entro i limiti e secondo le modalità di legge, nel rispetto dell'art. 118 D.Lgs 163/2006.

Art. 18 Osservanza degli obblighi di legge

L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- Informare, ai sensi dell'art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione ;
- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in



materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
- Mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

Art. 19 Cessione del contratto

A pena di nullità è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di appalto salvo quanto previsto dell'art. 116 del D Lgs 163/2006.

Art. 20 Cessione del credito derivante dal contratto

In merito all'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto trova applicazione quanto previsto all'art. 117 comma 1 del D.Lgs 163/06 e integrazioni.

Art. 21 Ipotesi di risoluzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti casi:

- ❑ nelle ipotesi di cui all'art. 297 DPR 207/2010;
- ❑ risulti gravemente inadempiente degli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;



- ❑ frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- ❑ cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- ❑ in caso di violazione dell'art. 12;
- ❑ in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali di cui all'art. 9.

Nei suddetti casi la committente potrà affidare a terzi il servizio in danno dell'aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l'applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto, la committente procede alla escussione della cauzione.

Art. 22 Elezione di domicilio e sua variazione e variazione ragione sociale

L'aggiudicataria ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

Art. 23 Norme di rinvio ed interpretazione del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

Art. 24 Riservatezza

L'Aggiudicataria riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti la Committente, la sua organizzazione aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale.

Di conseguenza, l'Aggiudicataria si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria



organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

L'Aggiudicataria, qualora intenda avvalersi per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato di prestazioni fornite da soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale, è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetta anche di questi ultimi.

Art. 25 Foro competente

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Arezzo.

Art. 26 Trattamento dei dati personali

Con riferimento al D. Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003, si precisa quanto segue:

1. soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è CSAI.
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;
3. l'Ente potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati:
 - personale interno coinvolto nel procedimento;
 - imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241 dd. 07/08/1990

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della succitata L. n. 675/1996 e s.m.i. alla quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

Terranuova Bracciolini, 22 maggio 2012

Per la SOCIETA'
Centro Servizi Ambiente Impianti SpA
Dott. Ing. Francesco Olivieri